

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 09/12/2025

FATTO

Con ricorso del 7.3.2025, parte attrice espone che, nel gennaio 2022, i ricorrenti avviavano delle trattative finalizzate all'acquisto di un immobile di loro interesse e, a tal fine, accendevano un finanziamento e stipulavano un preliminare di compravendita. Le pratiche relative al contratto venivano affidate ad un professionista che, tramite scambio di *e-mail* con i promittenti venditori, riceveva le coordinate dove effettuare il pagamento concordato per finalizzare la compravendita e le trascriveva su un foglio che consegnava nelle mani dei promittenti acquirenti, odierni ricorrenti. Nella data stabilita per il rogito - 21.03.2022 - i ricorrenti, cointestatari insieme al marito di un c/c in essere presso l'intermediario B, si recava in una filiale di quest'ultimo al fine di disporre un bonifico di € 53.000,00 che costituiva il saldo pattuito per la compravendita dell'immobile. All'atto del pagamento venivano riscontrati non meglio precisati problemi tecnici. Tuttavia, gli addetti allo sportello eseguivano le istruzioni ricevute dagli istanti, predisponendo l'ordine di pagamento a favore del beneficiario indicato. Nella stessa data gli istanti si recavano presso lo studio notarile incaricato per il rogito e, solo in quell'occasione, appuravano la discrepanza tra le coordinate bancarie ricevute per *e-mail* dal geometra e quelle effettivamente riferibili al promittente venditore (le due *mail* presentavano infatti un diverso Iban). I ricorrenti si recavano immediatamente presso un diverso ufficio dell'intermediario B (considerato che il primo era chiuso) al fine di bloccare l'operazione fraudolenta, chiedendo il richiamo del bonifico effettuato. L'indomani si recavano presso l'ufficio di disposizione dell'ordine di pagamento

per sincerarsi che la richiesta di *recall* fosse andata a buon fine. La direttrice li invitava a sporgere denuncia presso le forze dell'ordine e, al loro ritorno alle ore 10:20 circa, procedeva con il *recall* per frode. I ricorrenti scoprivano successivamente che, nonostante la loro tempestività (l'operazione, infatti, veniva contabilizzata alle 22:17 del 21.3.2022), il bonifico non risultava stornato. Dalla documentazione prodotta si ricava che il primo tentativo di richiamo versava in uno stato di "problema tecnico".

Tanto ricostruito, i ricorrenti rilevano come i sistemi di protezione impiegati dall'intermediario siano completamente inadeguati alla tutela della clientela non potendo gravare sull'utenza "l'esigenza aziendale...di tenere gli uffici periferici chiusi". Rilevano, quindi, la violazione di quanto disposto dagli art. 1218 e 1176 c.c.

Quanto all'intermediario A, PSP del conto di destinazione del pagamento, rilevano che: i) nonostante le varie richieste di accesso, forniva unicamente il nominativo dell'intestataria del conto; (ii) all'esito delle indagini penali si accertava che l'intestataria aveva fornito un documento d'identità contraffatto per l'apertura del conto da remoto che richiedeva unicamente l'esecuzione di un bonifico da altro conto alla stessa intestato (acceso sempre *online* presso intermediario estero) senza ulteriori verifiche; (iii) inoltre, nel verbale di assunzione di sommarie informazioni, l'apparente intestataria dichiarava di aver ricevuto - un mese prima della frode, ovvero il 28.2.2022 - presso la sua residenza, la carta di pagamento collegata al conto illecitamente aperto a suo nome. Riferiva, quindi, di aver allertato telefonicamente l'istituto di credito disconoscendo l'apertura del conto presentando denuncia querela presso le forze dell'ordine (il 1°.3.2022); nonostante ciò, l'intermediario rimaneva inerte e consentiva la normale operatività del conto oltre al prelevamento/spostamento delle somme oggetto dell'odierna contestazione. I ricorrenti contestano quindi all'intermediario A la violazione delle disposizioni di attuazione del d.lgs. n. 11/2010 in materia di identificativi unici inesatti (non essendosi attivato per il recupero delle somme) nonché quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2007 in materia di adeguata verifica della clientela, con particolare riferimento, tra gli altri, all'art. 30.

I ricorrenti chiedono la restituzione dell'importo bonificato oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario A ripercorre preliminarmente la dinamica della vicenda, chiarendo di aver riscontrato le richieste di restituzione del bonifico presentate dalla ricorrente comunicando l'esito negativo del tentativo di recupero messo in atto presso il beneficiario. Precisa, altresì, che nella documentazione allegata non risulta alcuna evidenza a comprova delle dichiarazioni rese dalla signora A*C* (intestataria del conto di destinazione) né risulta che alla banca sia stata trasmessa alcuna denuncia precedente all'accredito dell'importo di € 53.000,00 sul conto corrente intestato alla medesima. Evidenzia che il rapporto che intercorre tra la banca e il correntista si configura come contratto di custodia, in ossequio al quale la banca non è autorizzata ad effettuare prelevamenti se non a fronte di sua specifica autorizzazione o a seguito di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente. Aggiunge che non sussiste alcuna responsabilità dell'istituto per aver accreditato l'importo sulle coordinate Iban indicate dal ricorrente in sede di conferimento dell'ordine di bonifico. Invero, come statuito dal Collegio di coordinamento (decisione n. 162/2017) e confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza ABF, «il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN». Da ultimo, con ordinanza n. 21105 del 29.7.2024, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la normativa rilevante contempla un'esenzione da responsabilità a favore di tutti i PSP coinvolti nell'esecuzione del bonifico.

Di contro, sussiste una totale responsabilità del disponente. La modifica dell'IBAN di destinazione delle somme non è avvenuta su piattaforma/sito *web* della Banca presso cui la ricorrente, peraltro, non ha

mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale. Le indicazioni di pagamento, come dimostrato dagli allegati al ricorso, sono state trasmesse dal professionista incaricato proprio dall'odierna ricorrente. La Banca, inoltre, si è attivata a seguito della (sia pur tardiva) comunicazione della frode senza poter bloccare alcuna somma sul c/c di accredito la cui accensione è avvenuta secondo gli standard richiesti in materia dalla legislazione vigente. Con riguardo alla richiesta risarcitoria richiama la regola generale dettata dall'art. 2697, comma 1, c.c., secondo cui grava sul ricorrente l'onere di fornire la prova dell'esistenza e della consistenza del danno del quale domanda il risarcimento. Nel caso di specie il ricorrente, pur lamentando dei danni, non offre la prova dello specifico pregiudizio subito. Conclude per il rigetto del ricorso, invitando la parte a rivolgersi alla beneficiaria della disposizione di pagamento oppure all'autorità giudiziaria.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario B ripercorre anch'esso la dinamica della vicenda eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto, dalle allegazioni di controparte, sembrerebbe pendente un procedimento penale avente ad oggetto la medesima fattispecie (non risulta infatti alcun provvedimento di archiviazione o rinvio a giudizio). Ciò premesso, riferisce di aver agito conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dando seguito all'operazione in base alle informazioni fornite dai ricorrenti all'atto dell'effettuazione del bonifico. Invero, secondo la pronuncia del Collegio di coordinamento n. 162/2017, l'identificativo unico risulta l'unico dato necessario per l'effettuazione del pagamento con conseguente esclusione di responsabilità in capo al PSP. Come si evince dalle allegazioni di controparte, l'intermediario ha attuato ogni possibile tutela adoperandosi per il recupero delle somme. Invero: nella mattina del 21.03.2022, la ricorrente effettuava il versamento su un Iban dalla stessa indicato e compilato senza l'emersione di alcuna problematica; recatasi presso lo studio notarile incaricato del rogito, apprendeva dell'incongruenza tra l'Iban utilizzato per il pagamento e quello realmente appartenente al promittente venditore; nel tardo pomeriggio della medesima giornata, la ricorrente richiedeva quindi il richiamo della disposizione presso uno degli uffici dell'intermediario. Come chiarito anche sul sito istituzionale, il *recall* può essere attivato entro 10 giorni lavorativi dalla data di disposizione dell'operazione e avrà esito positivo solo se il beneficiario autorizzerà la propria banca alla restituzione dei fondi; tale funzione risulta distinta dalla revoca/annullamento che è possibile, allorché il bonifico non è stato ancora eseguito, recandosi presso lo stesso Ufficio in cui è stata eseguita l'operazione mediante presentazione della ricevuta rilasciata al momento dell'esecuzione, del documento d'identità e della carta di debito collegata al conto; tale procedura sarebbe risultata impossibile anche in considerazione della chiusura dell'Ufficio nel quale controparte aveva effettuato il pagamento. Nella prima mattinata della giornata successiva, gli istanti si recavano presso l'Ufficio di esecuzione del pagamento onde verificare lo stato della richiesta di *recall*. Onde imputare una responsabilità verso l'intermediario, i ricorrenti indicano come orario di esecuzione del *recall* le ore 10:20 del giorno 22.3.2022, dopo la presentazione della querela; tuttavia, come risulta dall'evidenza versata in atti, il *recall* era già stato inoltrato alle ore 8:21, ovverosia circa due ore prima che i ricorrenti tornassero all'Ufficio; il pagamento effettuato dagli Istanti, veniva contabilizzato e autorizzato alle ore 10:10 del giorno 21.3.2022. Eccepisce infine l'inaccogliabilità della richiesta risarcitoria avanzata, attesa l'assenza di un nesso causale con la perdita subita; invero la situazione che ha generato la truffa consiste nella trasmissione ad opera del geometra, incaricato della vendita, dei dati riferibili al beneficiario del pagamento; pertanto, dovrebbe essere imputata al "professionista" una responsabilità per non aver operato opportune misure di tutela sui propri sistemi informatici e non agli istituti di credito convenuti; con riferimento alla richiesta di ulteriore risarcimento del danno, peraltro non provato, richiama il principio giurisprudenziale in base al quale non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.

In sede di repliche, l'intermediario A puntualizza che, diversamente da quanto affermato in sede di controdeduzioni, il richiamo dell'operazione è rimasto, sino ad oggi, privo di riscontro. La Banca si è limitata a prendere posizione unicamente sulla doglianza del mancato controllo della rispondenza tra l'Iban ed il beneficiario (che nel caso di specie non corrispondeva all'intestataria del conto). Richiama, in proposito, Corte di cassazione, sez. I, ord. n. 17415 del 24.6.2024, la quale, in ordine alla responsabilità del PSP del beneficiario ha enunciato il seguente principio: «in tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del "contatto sociale qualificato", nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal *solvers*, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari». Non risulta prova in ordine agli sforzi asseritamente compiuti dalla banca per il recupero delle somme, né che essa abbia agito con la diligenza qualificata ascrivibile al PSP alla stregua della figura dell'accorto banchiere. Riporta estratti del verbale di sommarie informazioni rese dalla signora A*C* (intestataria del conto di destinazione) anch'essa vittima di frode perpetrata in suo danno grazie alla superficialità dei sistemi impiegati dalla convenuta.

In sede di repliche, l'intermediario B osserva, preliminarmente, che la denuncia-querela è stata richiesta dallo stesso intermediario come condizione essenziale per bloccare l'operazione fraudolenta e compilare il modulo "*recall frode*", versione "evoluta" del "*recall*" semplice, effettuato a poche ore dall'operazione in contestazione. Riguardo al procedimento penale così originato contro ignoti (e non contro gli odierni convenuti), il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione, stante l'impossibilità di individuare un responsabile, con riserva di produrre il relativo provvedimento. Come noto, in base al loro consolidato orientamento, i Collegi territoriali escludono l'ipotesi di litispendenza laddove non vi sia identità di soggetti tra denuncia e ricorso, ovvero laddove le condotte censurate siano differenti (in tal senso, richiama: Collegio di Roma, decisione n. 3540/2020, Collegio di Bari, decisione n. 8107/2020, Collegio di Milano, decisione n. 9782/2019, Collegio di Bologna, decisione n. 25500/2019, Collegio di Napoli, decisione n. 4441/2014). Inoltre, allo stato, alla denuncia contro ignoti ha fatto seguito la richiesta di archiviazione della notizia di reato, di per sé ostativa alla rilevazione della litispendenza (richiama decisioni n. 10623/2019 e n. 3695/2019 del Collegio di Bari).

Nel merito, riferisce che, al momento della revoca del consenso, effettuata presso l'ufficio dell'intermediario B poche ore dopo la disposizione, i ricorrenti erano in termini per annullare/revocare la disposizione, non effettuata, in concreto, per esclusiva negligenza della convenuta. Invero, «ove il bonifico non sia già stato regolato al momento della revoca, la banca dell'ordinante è tenuta a cancellarne l'esecuzione. Anche ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, appare verosimile che la revoca del bonifico sia intervenuta prima del regolamento del bonifico e dunque l'intermediario avrebbe avuto l'obbligo di cancellare il relativo ordine senza darvi esecuzione». Non risulta prova in ordine agli sforzi asseritamente compiuti dall'intermediario per il recupero delle somme, né che abbia agito con la diligenza qualificata ad esso ascrivibile quale prestatore di servizi bancari, alla stregua della figura dell'accorto banchiere. Ribadisce che i ricorrenti si sono rivolti al solo ufficio aperto in orario pomeridiano ed hanno effettuato l'operazione di richiamo suggerita dal direttore, essendo evidente che la loro intenzione era quella di revocare l'operazione fraudolenta. Fornisce evidenza dell'inserimento del richiamo del bonifico il 21.3.2022 alle ore 18:34, laddove il bonifico veniva "inviato in rete" il giorno seguente.

In sede di controrepliche, l'intermediario A richiama quanto già affermato nelle precedenti difese, rinnovando la richiesta di accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Rileva, inoltre, che: le somme sono state immediatamente distratte dall'intestataria del conto corrente, motivo per il quale il tentativo di richiamo «ha dato esito negativo»; alla Banca non veniva trasmessa alcuna denuncia precedente all'accredito dell'importo di € 53.000,00 sul conto corrente intestato alla signora A*C*: le dichiarazioni personali di un soggetto rese innanzi all'A.G. non possono essere conosciute dal PSP laddove non comunicate e la conoscenza di tali informazioni è occorsa solo successivamente alla perpetrazione dell'odierna frode. Non era in potere della Banca procedere unilateralmente alla restituzione di somme eventualmente presenti senza il consenso dell'intestataria, né bloccare il conto corrente o le somme eventualmente residuali se non previa disposizione dell'autorità giudiziaria. Eccepisce l'irricevibilità della documentazione acclusa alle repliche che avrebbe potuto agevolmente essere presentata in occasione del ricorso iniziale.

In sede di controrepliche l'intermediario B richiama quanto già affermato nelle precedenti difese, rinnovando la richiesta di accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Rileva, inoltre, l'infondatezza delle richieste concernenti la refusione delle spese legali sostenute, tenuto conto che il presente giudizio è altresì attivabile su istanza di parte e non è necessaria l'assistenza di un legale (cfr. Collegio di Milano decisioni nn. 3613/2015 e n. 3481/2015).

In relazione alle rispettive argomentazioni, parte ricorrente chiede all'Arbitro «la restituzione, da parte delle resistenti, in solido, ovvero ciascuna nella rispettiva attribuzione di responsabilità ritenuta di giustizia, della somma di cui al bonifico postale del 21.3.2022 di € 53.000,00, oltre ad una somma a titolo di risarcimento danni patrimoniali pari ad € 24.940,40 [pari agli interessi € 19.983,20 (così determinati: importo da restituire € 59.983,20 - € 40.000 importo erogato) + € 4.957,20 di polizza obbligatoria (così determinata € 45,90 x 108 rate), data dal costo dell'operazione di finanziamento in nesso causale con la compravendita oggetto del bonifico per cui è ricorso], oltre ai danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti, da determinarsi in via equitativa (prov. ABF-Roma n. 6267 del 20 giugno 2023), nella misura qui stimata in € 15.000,00 per ciascun ricorrente, ovvero nella diversa somma ritenuta equa, tenuto conto che: - la compravendita dell'immobile di loro interesse, ove avevano svolto anche lavori di ristrutturazione, non è andata a buon fine, vista la perdita economica insanabile, con una grave perdita di *chances*; -) gli istanti hanno avuto un grave patimento psicologico dalla incresciosa vicenda che li ha visti indebitati e senza una casa su cui avevano investito le loro aspettative; in particolare i ricorrenti, umili pensionati con un reddito familiare complessivo di circa 13.000 €/annuo, lamentano stress, ansia, spesso piangono per lo stato di afflizione e per le difficoltà economiche che stanno vivendo».

Dal canto suo, l'intermediario A chiede al Collegio «di voler rigettare nel merito in ogni sua parte, in quanto infondato ed invitiamo [la ricorrente] a rivolgersi direttamente alla sua controparte [beneficiaria del bonifico] od all'Autorità Giudiziaria».

Da parte sua, l'intermediario B chiede al Collegio, «preliminarmente, la declaratoria inammissibilità del ricorso. Nel merito, senza rinunciare a quanto sopra, visto e considerato l'operato dello scrivente Istituto si chiede il rigetto del ricorso per tutte le motivazioni di cui ai presenti scritti difesivi. In subordine, si chiede che tutte le conseguenze lesive della vicenda siano da imputare [all'intermediario A] in quanto non ha preventivamente inibito il rapporto beneficiario della disposizione di pagamento anche in considerazione della richiesta restitutoria inoltrata dalla scrivente Società, rimasta peraltro inevasa».

DIRITTO

1. L'intermediario B eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto la controversia sarebbe già sottoposta all'autorità giudiziaria penale per effetto della presentazione di denuncia querela sui fatti contestati da parte della ricorrente. Al fine di evitare duplicazioni di rimedi e

conflitto di decisioni, le Disposizioni ABF, alla sez. I, § 4, dispongono che «non possono essere [...] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria». Tuttavia, qui non si ravvedono gli estremi per accogliere l'eccezione. Infatti, l'orientamento arbitrale sul punto è nel senso di escludere la sussistenza della litispendenza nel caso in cui l'anteriore proposizione dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta all'Arbitro, non coinvolga l'intermediario convenuto bensì un terzo soggetto e abbia ad oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel giudizio ordinario; in tale circostanza infatti, non sussiste un rapporto di coincidenza né soggettiva né oggettiva, tra i due giudizi. Nel caso di specie, il procedimento penale è stato instaurato contro ignoti per la truffa denunciata da parte ricorrente. Diversamente, l'odierno ricorso concerne l'accertamento della responsabilità degli intermediari convenuti, tra le altre cose, per non aver collaborato adeguatamente per il recupero dei fondi. Si aggiunge, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente nelle repliche, che il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento, che è stata effettivamente disposta dal GIP. Fra le decisioni a supporto di questa informazione, cfr. Collegio di Bari, n. 3695/2019, nonché Collegio di Milano, n.3800/2024.

2. Nel merito, parte ricorrente contesta sia all'intermediario B, PSP di radicamento del conto ad essa intestato, sia all'intermediario A, in qualità di PSP del beneficiario, l'inesatta esecuzione di un ordine di pagamento, dell'importo di € 53.000,00, compiuto il 21.03.2022, in favore di un beneficiario truffaldino in luogo di quello desiderato. Come emerge dalla parte in fatto ampiamente riportata *supra*, l'Iban che ai ricorrenti era stata fornita da un professionista di loro fiducia non corrispondeva all'effettivo beneficiario, bensì ad altro soggetto; gli intermediari fornivano l'Iban ricevuto all'intermediario B che eseguiva il bonifico accreditando l'Iban comunicatogli. Nella stessa data gli istanti si recavano presso lo studio notarile incaricato per il rogito e solo in quel momento appuravano la discrepanza tra le coordinate bancarie ricevute per *e-mail* dal geometra e quelle effettivamente riferibili al promittente venditore. Ora gli stessi contestano agli intermediari l'inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento in violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 11/2010 e, segnatamente: a) all'intermediario A, la mancata cooperazione per il recupero delle somme, il non corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in sede di apertura del conto di destinazione del pagamento e l'aver mantenuto aperto il conto, nonostante fosse a conoscenza del furto dell'identità dell'apparente intestataria; b) all'intermediario B la mancata attività per il recupero della somma bonificata: nello specifico, i ricorrenti si rivolgevano al solo ufficio aperto in orario pomeridiano effettuando l'operazione di richiamo, suggerita dal direttore della filiale pur essendo evidente che la loro intenzione era quella di revocare l'operazione fraudolenta.

Ma tali censure non hanno fondamento di fronte all'orientamento dei Collegi e alla chiara dizione del menzionato art. 24 d.lgs. n. 11/2010: «il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non sono responsabili, ai sensi dell'art. 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 162/2017). Parte ricorrente richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 17415/2024, asserendo che quest'ultima avrebbe sancito l'inapplicabilità dell'art. 24, d.lgs. n. 11/2010 e, conseguentemente, la responsabilità risarcitoria della banca intermediaria che non avvisi l'ordinante della non congruità dei dati inseriti nei bonifici, prima di eseguirli, avendo la banca l'onere di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare il rischio di una erronea individuazione del beneficiario. «In realtà la sentenza citata non sembra smentire l'orientamento seguito dai Collegi ABF circa la mancanza di responsabilità dell'intermediario, laddove il pagamento sia stato eseguito in ossequio all'Iban indicato dalla parte ricorrente, salvi ulteriori profili di responsabilità» (Collegio di Torino, decisione. n. 3743/2025)»: così Collegio di Roma, decisione n. 6650/2025.

3. Parte ricorrente contesta all'intermediario A di aver mantenuto aperto il conto nonostante fosse a conoscenza del furto di identità subito dall'apparente intestataria del conto precedentemente alla truffa di cui di discorre, affermando che, nel verbale di assunzione di sommarie informazioni, la signora A*C* dichiarava di aver ricevuto - un mese prima della frode ovvero il 28.2.2022 - presso la sua residenza la carta di pagamento collegata al conto illecitamente aperto a suo nome e di aver allertato telefonicamente l'istituto di credito disconoscendo l'apertura del conto e di aver presentato denuncia querela presso le forze dell'ordine. Ribatte l'intermediario rilevando che non gli era stata trasmessa alcuna denuncia precedente all'accredito dell'importo di € 53.000,00 sul conto corrente intestato alla signora A*C* e che, quindi, non poteva essere a conoscenza delle dichiarazioni dalla medesima rese innanzi all'A.G.

4. Parte ricorrente contesta all'intermediario B la mancata attività per il recupero della somma bonificata, riferendo di essersi rivolta al solo ufficio aperto in orario pomeridiano per effettuare l'operazione di *recall*, che era stata suggerita dal direttore della filiale, pur essendo evidente che l'intenzione era quella di revocare l'operazione fraudolenta. L'intermediario, richiamando le istruzioni fornite sul proprio sito istituzionale, riferisce che la revoca sarebbe risultata impossibile anche in considerazione della chiusura dell'Ufficio nel quale controparte aveva effettuato il pagamento. In ogni caso, non risulta chiaro quando l'ordine di pagamento sia pervenuto nella disponibilità del beneficiario, risultando incerto se, in via teorica, sarebbe stata o meno possibile la revoca.

5. Diversa sorte rispetto alle precedenti ritiene invece il Collegio debba assegnarsi alla contestazione relativa alla inosservanza, da parte dell'intermediario A, della procedura di adeguata verifica della clientela rispetto all'apertura del conto intestato ad A*C*, sul quale sono confluiti i proventi oggetto di truffa. Non risulta accertato che l'individuazione e l'identificazione del titolare del conto su cui è stato accreditato l'importo sottratto in modo truffaldino siano state correttamente compiute, facendo emergere una colpa grave nell'intermediario A che va a concorrere con quella dei ricorrenti: di qui il riconoscimento a favore di questi ultimi dell'importo di € 35.000,00 a titolo risarcitorio. Nessun addebito invece è da imputarsi all'intermediario B.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario A per non aver correttamente eseguito l'adeguata verifica del soggetto del conto destinatario del bonifico fraudolento. Per l'effetto, dispone che l'intermediario A corrisponda alla parte ricorrente la somma complessiva di euro 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno determinato in via equitativa. Respinge la domanda presentata nei confronti dell'intermediario B.

Dispone, infine, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario A corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE